

**S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD**  
**Società Consortile Per Azioni**

Sede in 91029 Santa Ninfa TP – Centro Servizi Area Artigianale

Capitale Sociale sottoscritto Euro 120.000,00

Capitale Sociale versato Euro 87.634,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Trapani

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02485430819

Partita IVA: 02485430819 - N. Rea: 174496

**Relazione sulla Gestione al 31/12/2013**

Signori Azionisti

l'esercizio chiude con un risultato d'esercizio negativo pari a €. 20.969,00.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio.

**Andamento del settore**

La Società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9.

Esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L.R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.

La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La “**S.R.R. Società Consortile per Azioni**”, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della l.r. n. 9/2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative “**S.R.R. Società Consortile per Azioni**” possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

La “**S.R.R. - Società Consortile per Azioni**” inoltre:

- a) è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. D, nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- b) Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2°, art.4 della L.R. n. 9/2010;
- c) La “**S.R.R. Società Consortile per Azioni**” esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. n° 9/2010;
- d) attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n. 9/2010;
- e) adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione

rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

- f) favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 9/2010:
  - 1. azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;
  - 2. iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;
  - 3. campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.
- g) procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della l.r. n. 9/2010;
- h) indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. n. 9/2010;
- i) definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa

### **Andamento della gestione**

Al fine di fornire un migliore quadro conoscitivo sulla nascita delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti si descrive quanto segue.

La procedura per la costituzione delle S.R.R. è stata disciplinata dall'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

In particolare con decreto assessoriale n. 325 del 22.03.2011, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, sono stati adottati gli schemi, tipo di statuto e atto costitutivo, della costituente Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge regionale n.9/2010, la partecipazione degli enti territoriali ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa S.R.R., è obbligatoria, fatta salva la facoltà dei singoli Comuni appartenenti ad un A.T.O. di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O. (art. 5, comma 3, della legge regionale n.9/2010).

La S.R.R. quindi è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.

Secondo l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 le principali finalità della stessa consistono nel prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica, promuovere la raccolta differenziata, incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, ridurre la movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, perseguire l'equilibrio economico del servizio con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione.

La Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.9/2010, esercita le competenze di cui all'art. 196 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, anche provvedendo alla predisposizione, adozione e aggiornamento, sentita la Conferenza permanente Regione Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti, alla promozione e regolamentazione delle attività di gestione integrata dei rifiuti, alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, degli schemi di atto per la costituzione delle S.R.R., alla definizione degli standard minimi del bando e del capitolato e adozione dello schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti.

La Provincia, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010, prima della sua abolizione, avrebbe dovuto esercitare le funzioni di cui all'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo al controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, al controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni, alla stipula, previa approvazione della Regione, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti. Molto probabilmente il ruolo della Provincia, dovrebbe essere preso dai Consorzi al momento della loro costituzione.

I comuni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.9/2010, esercitano le funzioni di cui all'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo:

- relativamente al proprio territorio, a stipulare il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con i soggetti individuati dalle S.R.R., ad assicurare il controllo del pieno adempimento, al pagamento del corrispettivo assicurando l'integrale copertura dei costi, a determinare la tassa in coerenza allo standard SRR, a verificare lo stato di attuazione della raccolta differenziata, la economicità e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche tramite un comitato indipendente costituito da rappresentanti di associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici, ad attivare, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurarne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

- all'adozione della delibera di cui all'art.159 comma 2 lett. c) del d. lgs. 267/2000 vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico.

- a promuovere la valutazione (in tal caso dovranno esservi tanti comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R.) da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

- ad adottare le ordinanze ex artt.191 e 192 del d.lgs 152/2006, ove sussistenti i presupposti di legge;

- ad adottare il regolamento per:

- a) stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,

- b) la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d'ambito,

- c) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,

- d) dettare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione,

- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione.

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.

Inoltre

Adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto;

- Organizza, affida e disciplina nell'ATO il servizio di gestione integrata dei rifiuti ed espleta le procedure, con le modalità di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010, per l'individuazione del gestore.
- Esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori.
- Trasmette alla Regione i dati relativi alla gestione dei rifiuti nonché fornisce alla stessa e alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.
- Procede, al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione di singoli comuni alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni.
- Indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali.

La durata delle SRR è fissata al 31.12.2030. Può essere prorogata.

Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 19, comma 2 della legge regionale n.9/2010.

Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle S.R.R.

Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del

servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio (art. 7 della legge regionale n.9/2010).

La S.R.R., in nome e per conto dei comuni consorziati, sulla base del piano d'ambito, affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara, espletata dall'U.R.E.G.A., disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e secondo la disciplina nazionale vigente in materia.

La S.R.R. stipula con il soggetto gestore individuato ai sensi di legge un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione da parte dei singoli comuni della parte di servizio relativa al proprio territorio.

Ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n.152/2006 e dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2010, il piano regionale dei rifiuti è uno strumento di pianificazione regionale che definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

La S.R.R., come dispone l'art. 10 comma 4 e ss. della legge regionale n.9/2010, adotta il piano e il relativo piano economico finanziario entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano regionale dei rifiuti e lo trasmette entro 10 giorni all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che ne verifica la conformità al piano regionale entro i successivi 90 giorni

Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste

Trascorso il termine di 90 giorni, calcolato al netto del tempo necessario per l'acquisizione delle informazioni supplementari, il piano acquisisce piena efficacia.

La mancata adozione del piano preclude la concessione di eventuali contributi per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

## **Ambiente e personale**

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Per quanto concerne le tematiche ambientali la società non ha pianificato nessuna attività di investimento ambientale in virtù del fatto che ancora ad oggi non ha iniziato l'attività.

Per quanto concerne il personale, la società ad oggi non ha nessun dipendente; alla fine delle procedure per il definitivo avvio del servizio di gestione, dovrebbero transitare i dipendenti

a) già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione individuato dall'Ass.to regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, sentite ANCI e URPS (art. 19, comma 6, della legge regionale n.9/2010);

b) già in servizio al 31.12.2009 presso: società d'ambito, consorzi d'ambito, società utilizzate per la gestione del servizio e al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90% e sempre che l'originario rapporto di lavoro sia stato costituito conformemente alle leggi ed in particolare dell'art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2 e dell'art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata o di conciliazione giudiziale o extragiudiziale sottoscritta entro il 31.12.2009 (art. 19, comma 7, della legge regionale n.9/2010).

Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

Il personale di cui sopra è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione.

Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

Fermo restando l'obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2010, ad alcuna assunzione e, dunque, sino al 27 aprile 2013.



**Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio**

Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

**Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci**

Non vi sono da riportare le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali in quanto nell'esercizio non ve ne sono state.

**Operazioni realizzate con parti correlate**

Non vi sono state operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile.

**Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale**

Nel bilancio, non vi sono informazioni da riportare in merito alle informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile.

**Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile**

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

**Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile, si segnala che la non ha assunto una partecipazione comportante la responsabilità illimitata nella società .

### **Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato**

La società non ha la facoltà dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al primo comma dello stesso articolo.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che si è in attesa di quanto stabilito dalla Regione Sicilia, il quale è orientata a non concedere ulteriori proroghe, e pertanto il prossimo 30 settembre gli ATO rifiuti cesseranno di esistere, e dall'1 ottobre diventeranno operative le SRR.

### **Sedi secondarie**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Cod. civ., si precisa che la società non ha sede secondarie.

### **Risultato dell'esercizio**

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013.

Santa Ninfa, li 15 aprile 2014

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente On. Nicolò Cristaldi \_\_\_\_\_

Il Vice Presidente Avv. Felice Errante \_\_\_\_\_

Il Consigliere Arch. Rosario Fontana \_\_\_\_\_